

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA LIGURIA  
SECONDA SEZIONE  
ha pronunciato la seguente

#### SENTENZA

sul ricorso n. 808 del 2005 R.G.R. proposto dal geometra \*\*\*\*\*, titolare dell'omonima impresa individuale corrente Genova, rappresentato e difeso dagli avvocati Riccardo Maoli, Andrea Mozzati ed Elisa Moro, con domicilio eletto presso di loro a Genova, in via Corsica 2

ricorrente –  
CONTRO

Comune di Savona in persona del vice-sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Corrado Mauceri, presso il quale ha eletto domicilio a Genova in via Palestro 2/3

resistente –

\*\*\*\* costruzioni edili di \*\*\*\* & C sas, non costituita in giudizio

Presidenza del consiglio dei ministri, in persona del presidente in carica, ministeri delle Infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e dei beni culturali, in persona dei rispettivi ministri in carica, tutti rappresentati e difesi dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Genova, con domicilio presso l'ufficio

per l'annullamento

del verbale 26.5.2005 della commissione di gara con cui l'impresa ricorrente è stata esclusa dall'esperimento bandito per l'affidamento dei lavori di adeguamento degli edifici scolastici, relativamente alla normativa di prevenzione degli incendi, nonché per le barriere architettoniche;

della nota 26.5.2005 prot. 215 con cui il presidente della commissione ha comunicato all'interessato l'esclusione;

della determinazione dirigenziale 15.6.2005, prot. 19440 relativa all'esclusione dell'impresa ricorrente dall'incanto, ed all'aggiudicazione provvisoria dell'incanto alla controinteressata \*\*\*\* di \*\*\*\* & C sas;

delle note 22.6.2005, n. 246 e 4.5.2005, n. 190 del comune di Savona;

della nota 17.5.2005, prot. 206 del comune di Savona;

del provvedimento di aggiudicazione definitiva;

dell'art. 75 comma 1 lett. g) del dpr 21.12.1999, n. 554;

per la declaratoria

dell'inefficacia o della nullità del contratto stipulato tra il comune di Savona e la controinteressata \*\*\*\* di \*\*\*\* & C sas, nonché per la reintegrazione in forma specifica e la condanna del comune di Savona, al risarcimento del danno in misura da quantificarsi

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Savona e delle amministrazione statali resistenti;

Relatore alla camera di consiglio del 28.7.2005 il dottor Paolo Peruggia, uditi gli avvocati Andrea Mozzati, Michele Casano per delega dell'avvocato Corrado Mauceri ed Ernesto De Napoli

#### ESPOSIZIONE DEL FATTO

Il geometra \*\*\*\* riferisce di essere titolare di un'impresa individuale, e di aver partecipato alla gara indetta dal Comune di Savona per l'affidamento dei lavori di adeguamento degli edifici scolastici, relativamente alla normativa di

prevenzione degli incendi, nonché per le barriere architettoniche; all'esito dell'esperimento la domanda risultò la migliore in graduatoria, ma l'aggiudicazione venne impedita dall'attività dell'amministrazione comunale, che rilevò un vizio nella domanda dell'impresa, la esclude dall'esperimento e dispose l'incameramento della cauzione versata.

Avverso tali atti l'interessato ha notificato l'atto 14.7.2005, depositato il 22.7.2005 con cui lamenta:

violazione e falsa applicazione dell'art. 75 comma 1 lett. g) del dpr 21.12.1999, n. 554, violazione dell'art. 45 comma 2 lett. g) della direttiva CEE 31.3.2004, 2004/18/CE, eccesso di potere per mancata comparazione tra interesse pubblico e privato, difetto di istruttoria e motivazione, errore nei presupposti, ingiustizia grave e manifesta, violazione dei principi di ragionevolezza e proporzione, illogicità.

Violazione e falsa applicazione dell'art. 8 comma 7 della legge 11.2.1994, n. 109, violazione e falsa applicazione degli artt. 24, comma 1 dir CEE 93/37/CE, del comma 2 lett. g) della direttiva CEE 31.3.2004, 2004/18/CE, eccesso di potere per difetto di delega, disparità di trattamento, ingiustizia grave e manifesta, difetto di ragionevolezza e proporzionalità.

Illegittimità derivata.

Violazione e falsa applicazione dell'art. 30, comma 1 della legge 11.2.1994, n. 109, violazione e falsa applicazione dell'art. 10 comma 1 quater della legge 11.2.1994, n. 109, eccesso di potere, difetto dei presupposti, ingiustizia grave e manifesta.

Illegittimità derivata.

Sono chiesti il risarcimento del danno e la sospensione dell'esecuzione degli atti impugnati.

Il comune di Savona e le amministrazioni statali si sono costituiti in giudizio con distinte memorie, chiedendo la reiezione dell'impugnazione.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Il collegio ritiene di poter decidere con sentenza succintamente motivata, attesa la rituale instaurazione del contraddittorio, la proposizione dell'istanza cautelare, la sufficienza degli elementi di prova in atti, resa nota alle parti la presente determinazione.

Sono impugnati gli atti con cui l'amministrazione comunale di Savona ha disposto l'esclusione dell'interessato dall'esperimento bandito per l'affidamento dei lavori di adeguamento degli edifici scolastici, relativamente alla normativa di prevenzione degli incendi, nonché per le barriere architettoniche. Era accaduto che l'imprenditore ricorrente era risultato primo graduato, tanto che con atto 21.3.2005 gli era stato comunicato il conseguimento della posizione di aggiudicatario provvisorio: tuttavia con nota 4.5.2005 prot. 190 l'amministrazione aveva contestato all'interessato l'esistenza di una violazione dell'art. 75 del dpr 21.12.1999, n. 554, in quanto era risultato un debito d'imposta non dichiarato per euro 8.797,50, e tale circostanza aveva comportato l'adozione delle determinazioni lesive qui impuginate.

Il ricorso va dichiarato inammissibile per quel che riguarda la contestata esclusione dell'impresa dall'esperimento.

Si osserva infatti che la determinazione negativa è derivata dall'applicazione dell'art. 75, comma 1 lett. g) del regolamento sui lavori pubblici, oltre che della normativa contenuta nel bando. A quest'ultimo riguardo l'art. 15 lett. a) specifica che "... non sono ammessi a partecipare alle gare i soggetti che si trovano in una delle condizioni di cui all'art. 75 del Decreto del presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554...".

Tale previsione non risulta impugnata né espressamente né implicitamente dal ricorrente, sì che l'eventuale accoglimento dei motivi dedotti nei confronti dell'esclusione non gioverebbe alla posizione dedotta in giudizio: l'oggettiva esistenza della pendenza tributaria al momento della presentazione della domanda integra la condizione di esclusione prevista dalla legge di gara, che richiama il regolamento che tra l'altro non risulta illegittimo nella specifica statuizione, atteso l'obiettivo rilievo antigiusdittico della condotta sanzionata dall'amministrazione finanziaria.

Consegue da ciò che i motivi proposti contro l'esclusione sono inammissibili.

Tale statuizione ha effetti anche sulla determinazione di incameramento della cauzione.

Ricorre infatti il presupposto di cui all'art. 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, atteso che risulta provato documentalmente che la p.a. non ha potuto stipulare il contratto più favorevole con il ricorrente, per fatto ascrivibile a

quest'ultimo, che non dichiarò il vero redigendo la domanda di partecipazione all'esperimento: anche i motivi dedotti a tale riguardo vanno pertanto respinti.

La decisione assunta assorbe le ulteriori deduzioni del ricorrente.

Le spese seguono la soccombenza del ricorrente nei confronti del Comune di Savona, mentre vanno compensati gli oneri di lite tra il ricorrente e l'amministrazione statale, attesa la particolarità dell'oggetto della lite tra tali parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, Sezione seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara in parte inammissibile ed in parte lo respinge, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio sostenute dal Comune di Savona, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00), mentre compensa le spese occorse per la controversia tra il ricorrente e l'amministrazione statale.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del 28.7.2005.

Depositato in Segreteria il 29 LUG. 2005